

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3296

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **GAGLIARDI**

Modifiche all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione relativa alle spese sostenute per l’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

Presentata il 28 settembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! – La tematica del sostegno alle persone non autosufficienti è un argomento di assoluta priorità e rilevanza, espressione di un fenomeno in costante crescita.

Per rendere l’idea dell’importanza degli aiuti nel settore, basti considerare che, in base ai dati forniti dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), i soggetti riconosciuti come non autosufficienti sono oltre 3 milioni e sono oltre 1 milione quelli in condizioni di grave fragilità: le rilevazioni, inoltre, considerano plausibile che nel 2030 i soggetti non autosufficienti raggiungeranno addirittura la soglia dei 5 milioni.

Questi numeri hanno evidentemente anche importanti riflessi di natura economica: basti pensare che la spesa sostenuta per l’assistenza domiciliare è pari a 9,4

miliardi di euro, di cui 4,5 miliardi a totale carico delle famiglie, e il gettito dell’INPS nell’anno 2020 derivante dal lavoro delle badanti è stato di 556.901.554 euro.

L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) specifica che il 65 per cento dell’assistenza alle persone non autosufficienti viene oggi garantito da *caregiver* familiari, principalmente per motivi di economia familiare. Questo si ripercuote evidentemente con effetti negativi sul lavoro domestico, sull’assenza di servizi privati di assistenza domiciliare, di assistenza domiciliare integrata e di strutture residenziali.

Proprio la regressione economica e l’incapacità dei nuclei familiari ha creato una distorsione del sistema per cui (sempre secondo l’ISTAT), nonostante l’84 per cento dei datori di lavoro ritenga indispensabile l’assistenza domiciliare professionale, il 41

per cento non potrà più permettersela per motivi economici.

Negli ultimi anni, in molte occasioni il Governo si è impegnato a intervenire a sostegno delle famiglie nell'ambito dell'assistenza domiciliare. Agli impegni assunti, tuttavia, non sono seguiti sostegni concreti al sistema assistenziale, in quanto gli aiuti statali si sono limitati al rifinanziamento del Fondo per la non autosufficienza e i diversi progetti di legge presentati alle Camere (e ancora non approvati) sono finalizzati, nella sostanza, al contrasto del lavoro nero.

Tale problematica, per quanto assolutamente da non sottovalutare (considerato che, attualmente, il numero stimato di badanti non in regola con i contributi è pari a 450.000), non può però essere affrontata autonomamente ma deve essere oggetto di una riforma più ampia del settore, che deve necessariamente comprendere incentivi, anche indiretti, alla creazione e allo sviluppo di imprese specializzate nell'assistenza domiciliare.

Il concreto sostegno alle famiglie deve, infatti, avvenire contestualmente alla creazione e alla formazione di imprese specializzate nel settore, che potrebbero garantire, oltre a una maggiore professionalità, anche un maggiore controllo sulle assunzioni e sui pagamenti, con più certezza nella determinazione delle detrazioni.

La presente proposta di legge prevede l'incremento dal 19 al 30 per cento delle detrazioni fiscali sulle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il beneficiario della detrazione è titolare di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro. Essa prevede, inoltre, l'aumento di tali detrazioni dal 30 al 50 per cento qualora il servizio di assistenza venga affidato a imprese, catalogate con i codici ATECO 88.99 e 88.10, specializzate nell'assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili. Viene contestualmente abrogata la lettera *i-septies*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, di seguito « TUIR », che prevede una detrazione fiscale del 19 per cento sulle spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.

Agli incapienti, e quindi ai possessori di redditi esclusi dall'imposizione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni stabilite dall'articolo 13 del citato testo unico, è riconosciuto un importo pari al 50 per cento della detrazione non usufruita, o in misura proporzionalmente ridotta per i soggetti parzialmente incapienti, con modalità definite mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

Per quanto concerne gli effetti della presente proposta di legge sulla finanza pubblica, si fa notare che i dati statistici disponibili sulle dichiarazioni dei redditi sono di carattere aggregato e non consentono di effettuare simulazioni attendibili. Sarebbe, infatti, necessario un livello di disaggregazione dei dati per singoli contribuenti o, almeno, per classi statistiche significative; sarebbe, inoltre, necessario applicare un modello di microsimulazione, in modo da rendere possibile una quantificazione puntuale degli effetti finanziari della presente proposta di legge.

Pertanto la quantificazione degli oneri è stata effettuata con riferimento alla quantificazione relativa a fattispecie normative analoghe (articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del TUIR) con le opportune modifiche, secondo criteri prudenziali.

Nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), gli effetti finanziari della detrazione delle spese per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono stati stimati, in ragione d'anno, pari a 46,7 milioni di euro e i potenziali beneficiari sono stati stimati in 126.629 contribuenti.

Per quanto concerne la platea dei destinatari delle misure proposte, considerando che non è possibile individuare puntualmente i soggetti con una dichiarazione dell'ISEE non superiore a 40.000 euro che sostengono tali spese, si ipotizza che la platea (soggetti capienti) rimanga invariata. Si deve notare, inoltre, che le norme vigenti riconoscono il beneficio a un aggregato più ampio (soggetti con reddito complessivo fino a 40.000 euro): si tratta, pertanto, di una stima prudenziale.

Si ipotizza un onere medio, a regime, pari a circa 50 milioni di euro annui a partire dal 2022 riferito esclusivamente alla quota di detrazione che trova « capienza » nelle dichiarazioni dei redditi. Nel caso di un incremento dal 19 al 30 per cento della detrazione, l'onere è pari a circa 30 milioni di euro all'anno; nel caso di un incremento dal 19 al 50 per cento della misura della detrazione l'onere è pari a poco meno di 82 milioni di euro all'anno.

Non sono, invece, disponibili dati in merito all'ammontare delle spese attualmente sostenute dai soggetti totalmente o parzialmente incapienti; pertanto non è possibile stimare gli effetti finanziari del riconoscimento del beneficio in misura parziale. In assenza di tali dati, se si ipotizza, in misura del tutto prudenziale, un'uguaglianza tra spesa incapiente e spesa ca-

piante e che ai soggetti del tutto o parzialmente e in misura diversa « incapienti » la presente proposta di legge riconosce il 50 per cento della detrazione non fruita, gli ulteriori oneri risulterebbero pari a 40 milioni di euro all'anno (50+30 : 2) nel caso di un incremento della detrazione dal 19 al 30 per cento e di 66 milioni di euro all'anno nel caso di un incremento dal 19 al 50 per cento (50+82:2).

Complessivamente, l'onere dell'incremento della detrazione dal 19 al 30 per cento) è pari a 70 milioni di euro, di cui 30 milioni per i soggetti « capienti » e 40 milioni per i soggetti « incapienti »; nel caso di un incremento della detrazione dal 19 al 50 per cento l'onere è di 82 milioni di euro per i soggetti « capienti » e di 66 milioni di euro per i soggetti « incapienti » (148 milioni di euro).

Se si ipotizza che solo una parte di tali soggetti (il 50 per cento) facciano ricorso a imprese, catalogate con i codici ATECO 88.99 e 88.10, specializzate nell'assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, l'onere stimato della presente proposta di legge è pari a 35+74=109 milioni di euro all'anno. Considerato che la misura proposta è adottata in via sperimentale per un biennio, l'onere è pari a 27,25 milioni di euro nel 2021 e a 109 milioni di euro nel 2022.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *i-septies*) è abrogata;

b) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

« 1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento delle spese, per un importo non superiore a 15.000 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il beneficiario della detrazione è titolare di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a euro 40.000. In via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, qualora i servizi di assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana siano affidati a imprese, catalogate con i codici ATECO 88.99 e 88.10, specializzate nell'assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, la detrazione di cui al primo periodo spetta nella misura del 50 per cento qualora il pagamento del corrispettivo sia effettuato mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del presente testo unico è riconosciuto, in luogo della detrazione, un importo pari alla metà della detrazione non usufruita, o in misura proporzionalmente ridotta per i soggetti parzialmente incapienti, con modalità definite mediante decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 27,25 milioni di euro per l'anno 2021 e a 109 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 27,25 milioni di euro per l'anno 2021 e a 109 milioni di euro per l'anno 2022.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0160050